

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

SOCIETÀ DI PERSONE IL TIPO ADATTO ALL'ATTIVITÀ

QUESITO:

Gent. mo Rag. Roberto Mazzanti, avrei bisogno di un suo autorevole parere per quanto riguarda l'apertura di un' attività commerciale relativa al confezionamento di imballaggi da effettuarsi presso terzi.

La costituzione dell'attività commerciale, dovrebbe avvenire in società di persone, formata da 2 soci- Il codice di attività sarà 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci.

Mi converrebbe costituirla in società semplice o in società in accomandita semplice?

La costituzione di questa società di persone necessita solo dell'atto costitutivo con firma autenticata da un notaio, da depositarsi presso la camera di commercio?

La società in questione dovrà essere solo costituita e non operativa, ho necessariamente bisogno di altre autorizzazioni e licenze particolari da parte della camera di commercio?

La ringrazio per la sua disponibilità.



RISPOSTA:

Premesso che la società semplice non può esercitare attività commerciale, va subito eliminata dal novero delle società che teoricamente potrebbero essere adatte al caso in questione.

Quindi, se si vuole restringere il campo del quesito alle sole società di persone, occorre prendere in considerazione la s.a.s. (come da sua domanda) o la s.n.c..

Il codice attività ed il tipo della stessa non rilevano, dato che le società possono essere usate in chiave universale.

S.A.S. - CARATTERISTICHE

La società in accomandita semplice si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e l'atto costitutivo dev'essere iscritto presso il Registro delle Imprese, attraverso la ComUnica, con contestuale osservanza delle relative formalità tributarie.

Nella società in accomandita semplice un socio dev'essere accomandatario ed almeno un socio dev'essere accomandante.

Il primo è l'**amministratore** e l'**imprenditore**; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e risponde personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali (previo beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale). L'accomandante invece – a fronte della totale mancanza di poteri gestori – gode del regime di responsabilità limitata al capitale versato e sottoscritto.

Dato questo suo profilo, la sas è adatta ad un'azienda diretta e condotta da un socio, con l'altro in posizione esterna.

Ove invece entrambi avessero il potere di gestire e rappresentare l'azienda, conviene orientarsi verso la s.n.c.

S.N.C. - CARATTERISTICHE

È la società in cui tutti i soci sono potenzialmente amministratori e "imprenditori".

La rappresentanza legale e l'amministrazione possono essere attribuite anche solo ad alcuni dei soci e non a tutti ma sul piano pratico, la responsabilità dell'azienda, resta di tutti.

Ciascun socio risponde personalmente, solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali –sempre con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Quindi la vedrei più adatta alle aziende cogestite da entrambi i soci.



Le autorizzazioni amministrative competono alle società che iniziano la propria attività operativa; ove invece si rimanga inattivi non sono necessarie.

21 luglio 2012

Roberto Mazzanti